

Rep. N _____ del _____

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE
DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SITO IN LOCALITA' CADONEGA
PER IL TRIENNIO 2026/2029**

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 31/12/2025, della Determinazione Dirigenziale n. _____ del 13/03/2026 e del Provvedimento Sindacale n. ____/2025 del _____;

TRA

il Comune di Viano (C.F.: 00431850353) di seguito denominato "Concedente", rappresentato dal Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali, Istituzionali, Culturali, Scolastici e Sociali, dott.ssa Cristina Ghidoni, domiciliata per la carica in Viano, via S. Polo, 1;

E

la Associazione _____ C.F. _____ con sede in _____, Via _____ legalmente rappresentata da _____, domiciliato per la carica in Via _____, n. ___, di seguito denominata "Concessionario";

RICHIAMATE

- la Deliberazione di Giunta Comunale n.132/2025 ad oggetto: "INDIRIZZI PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SITO IN LOCALITÀ CADONEGA";
- la Determinazione Dirigenziale n.71 del 13/03/2026 ad oggetto: "GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SITO IN LOCALITÀ CADONEGA PER IL TRIENNIO 2026/2029. PROVVEDIMENTI"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - OGGETTO

1. La presente Convenzione comprende la concessione del Centro Sportivo Polivalente situato in Viano, in Via Cadonega e la gestione dello stesso, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi del Comune di Viano, di seguito indicato "Regolamento".
2. Le finalità che il Concedente intende perseguire con la concessione in uso dell'impianto e delle attrezzature in esso esistenti sono le stesse definite nel Regolamento ossia destinarlo ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e sociale, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili sul territorio cittadino, volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport e a promuovere forme di aggregazione sociale.

Art. 3 - DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

1. L'impianto sportivo, individuato nella cartografia allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (all. 1 A e 1B), si compone dei seguenti beni immobili:
 - Locali ad uso sportivo/agonistico, per l'esercizio primario di attività sportivo/ ricreative, ivi inclusi locali di servizio e spogliatoi.
 - Locali ad uso bar e sale per attività di socializzazione

- Locali di servizio all'impianto quali centrale termica
 - Impiantistica installata nella struttura.
 - Spazi esterni a servizio della struttura polivalente.
2. Il Concedente concede l'impianto sportivo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti al Concessionario, unitamente agli arredi, suppellettili e attrezzature ivi esistenti, di proprietà comunale meglio identificati nell'elenco allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (all. 2).
 3. Al momento della consegna le parti redigeranno apposito verbale di consistenza.

Art. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La durata della concessione è di tre anni, indicativamente dal 01/04/2026 al 31/03/2029, estensibili di ulteriori tre anni qualora l'ammortamento dell'intervento offerto e concordato o altra motivazione connessa all'equilibrio economico-finanziario della gestione lo richieda oppure laddove se ne ravvisi l'interesse pubblico
2. E' facoltà del Comune di Viano revocare la concessione medesima anche anteriormente alla suddetta scadenza, qualora l'immobile occorra per ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse, ivi inclusa la carenza sopravvenuta della copertura finanziaria, senza che per tale fatto il concessionario possa pretendere alcun compenso. La revoca andrà esercitata con un preavviso di almeno tre mesi.
3. E' altresì data facoltà al concessionario di poter recedere in qualsiasi momento dall'atto, dandone avviso scritto e motivato al concedente, almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, senza alcun onere per il Comune di Viano.
4. La durata potrà essere prorogata se e nei limiti in cui si renda necessario a seguito di un periodo di sospensione oppure qualora gli investimenti attuati dal gestore richiedano, ai fini dell'ammortamento, una prosecuzione del rapporto al termine del primo triennio o dell'eventuale estensione triennale. L'intervento migliorativo agli impianti dovrà essere realizzato entro il terzo anno di vigenza del rapporto, fatto salvo quanto sopra precisato. Qualora, nella fase esecutiva dell'intervento, vengano riscontrati ritardi e/o difformità rispetto a quanto autorizzato/oggetto di convenzione, l'Amministrazione comunale valuterà le motivazioni in contraddittorio con il gestore, riservandosi – in caso di infondatezza - la facoltà di ridurre la durata della convenzione proporzionalmente ai ritardi/difformità accertati. Il Concessionario nulla potrà pretendere dal Concedente per la miglioria apportata, che rimarrà di proprietà del Comune al termine del presente rapporto. In caso di cessazione anticipata della convenzione, il Concedente riconoscerà al Concessionario la quota parte dell'investimento non ammortizzato.

Art. 5 – CONTRIBUTO DEL CONCESSIONARIO

5. Il Concessionario si impegna a versare al Comune di Viano un contributo annuale, per l'utilizzo dell'impianto, pari ad € 3.000,00 (tremila/00) da versarsi in rata unica entro il 31 dicembre di ogni anno.
6. Il contributo di cui al presente articolo è sottoposto ad adeguamento annuale in base ai dati ISTAT.

Art. 6 - CONTRIBUTO DEL COMUNE

1. Per la gestione dell'impianto, il Concedente eroga al Concessionario, a titolo di concorso spese, un contributo annuale pari ad € 9.000,00 (novemila/00), sulla base del progetto annuale di gestione dell'impianto, da versarsi in rata unica entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il contributo di cui al presente articolo è sottoposto ad adeguamento annuale in base ai dati ISTAT.
3. Il contributo annuale di € 9.000,00 potrà essere integrato qualora, valutati, al termine dell'anno, i risultati conseguiti con il progetto di gestione, il Concedente rilevi un'offerta quantitativa e qualitativa delle attività svolte superiore a quella programmata.
4. Il contributo per la gestione sarà comunque integrato attraverso l'introito delle tariffe e delle altre entrate che il Concessionario consegue attraverso la gestione dell'impianto.
5. Pertanto al concessionario spettano:
 - a. le entrate derivanti delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari e dei cittadini, che richiedono direttamente l'uso degli impianti all'Amministrazione Comunale;

- b. le entrate derivanti dallo sfruttamento degli spazi negli orari non riservati alle assegnazioni comunali ed alle associazioni del territorio, con il vincolo che gli utilizzi devono essere conformi a quelli presentati nell'ambito del progetto di gestione ed i relativi corrispettivi devono essere conformi alla politica tariffaria attuata dal Concedente;
- c. le entrate derivanti dallo sfruttamento dei locali concessi in disponibilità dal Concedente;
- d. le entrate derivanti dall'utilizzo e dallo sfruttamento degli spazi comuni, con i vincoli posti da quanto dichiarato nel progetto di gestione;
- e. le entrate derivanti dallo sfruttamento pubblicitario degli impianti, qualora autorizzato dal Concedente nel rispetto della normativa, dei regolamenti e delle disposizioni vigenti.

Art. 7 - PROGETTO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO

1. Il Concessionario, entro il 31 luglio di ciascun anno, è tenuto alla redazione di un progetto annuale di gestione dell'impianto, da presentare al Concedente che prenderà atto dei contenuti del medesimo.
2. Il progetto di gestione dell'impianto dovrà essere articolato nei seguenti capitoli:
 - programmazione attività sportiva;
 - programmazione delle attività ricreative, sociali e culturali.
3. Per la verifica dei risultati del progetto annuale di gestione, il Concessionario, entro il 31 ottobre dell'anno successivo, congiuntamente alla presentazione da parte del gestore dei bilanci di previsione e consuntivo, della rendicontazione della contabilità di gestione e della rendicontazione delle attività svolte nell'anno precedente.
4. La Giunta Comunale, su proposta del Comitato di Controllo di cui al successivo art. 13, potrà integrare il contributo di cui al precedente art. 6, qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 3 del medesimo articolo.
5. Il Concedente si riserva l'utilizzazione diretta degli impianti sportivi e spogliatoi, per cinque manifestazioni all'anno a carattere pubblico e temporaneo, tra cui la Fiera del Tartufo (della durata di 2 settimane) nonché la facoltà di concederli agli Istituti scolastici per le attività scolastiche programmate, ovvero spazi per attività di tipo ricreativo, sociale e culturale. Nel suddetto caso, le richieste di utilizzazione dell'impianto sono presentate al Comune e l'utilizzo sarà concordato con il Concessionario, in modo da non interferire con l'attività già programmata. Le eventuali spese vive (riscaldamento, pulizie, eccetera) saranno concordate di volta in volta.
6. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 5, l'utilizzatore dell'impianto deve essere provvisto di tutte le autorizzazioni di legge.

Art. 8 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario deve:

- a. garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo, la vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Per la definizione delle opere di manutenzione ordinaria si rinvia integralmente a quanto esplicitato nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b. provvedere al pagamento delle utenze (luce, acqua, combustibile per riscaldamento) alla conduzione e manutenzione degli impianti elettrici e di illuminazione, di riscaldamento (fatta eccezione della centrale termica, dell'impianto fotovoltaico e dell'ascensore);
- c. provvedere alla redazione di una contabilità della gestione in concessione ed invio al Comune del rendiconto annuale elaborato per stagione sportiva entro il 31 ottobre di ogni anno;
- d. garantire al Concedente l'utilizzo gratuito dell'impianto per lo svolgimento indicativamente di cinque manifestazioni di interesse pubblico, da programmare congiuntamente, compresa la Fiera "Festa del Tartufo" della durata di 2 settimane;
- e. chiedere l'autorizzazione al Concedente per lo svolgimento di eventuali attività di carattere ludico ricreativo, aventi carattere continuativo e ricorrente, che comportino l'incasso di entrate, anche se definite nell'ambito del progetto di gestione dell'impianto sportivo;
- f. provvedere alla pulizia degli spazi verdi circostanti l'impianto sportivo come individuati all'allegato 1A;
- g. stipulare le polizze assicurative ai sensi del successivo art. 20;

- h. non procedere a modifiche e trasformazioni strutturali dell'impianto concesso e dell'annessa area verde, salvo specifica autorizzazione del Concedente. Nel caso in cui il Concessionario venisse autorizzato all'esecuzione di taluni interventi, le parti concordano che ogni manufatto resta di fatto e di diritto acquisito alla proprietà del Concedente senza che il Concessionario possa pretendere indennizzi o riconoscimenti a qualsiasi titolo;
- i. prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport che il Concedente propone di attuare nel corso di ogni anno.

Art. 9 - ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

1. Sono a carico del Concedente:
 - l'erogazione del contributo indicato all'art. 6 della presente convenzione;
 - gli interventi di manutenzione straordinaria di impianti e attrezzature, tranne quelli conseguenti a cattivo uso ed incuria, che restano a carico del Concessionario. Il Concedente si impegna ad eseguire tali manutenzioni straordinarie nei limiti consentiti dalle proprie disponibilità finanziarie;
 - la manutenzione della centrale termica principale dell'impianto sportivo (le spese di gestione competono al concessionario), dell'impianto fotovoltaico e dell'ascensore.

Art. 10 – TARIFFE

1. Le tariffe sono definite annualmente dal Concedente ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi.
2. Le tariffe d'uso devono essere esposte in luogo ben visibile al pubblico, all'interno dell'impianto.

Art. 11 - REVISIONE DEI PREZZI

1. Il Concedente non riconoscerà al Concessionario alcuna revisione del corrispettivo per l'intera durata della convenzione.

Art. 12 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

1. E' vietato al Concessionario sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e conseguente eventuale risarcimento dei danni subiti.

Art. 13 - COMITATO DI CONTROLLO

1. Il Concedente si riserva il controllo sulla corretta gestione dell'impianto a mezzo di un Comitato composto dall'Assessore allo Sport, da un rappresentante dell'Ufficio Tecnico, da un rappresentante dell'ufficio Affari Generali, Istituzionali, Culturali, Scolastici e Sociali e da un rappresentante del Concessionario.
2. Il Comitato di Controllo in particolare:
 - a. accerta l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente atto ed, in particolare, il controllo sulla gestione e manutenzione dell'impianto;
 - b. effettua il controllo preventivo sulla programmazione delle attività contenute nel progetto di gestione;
 - c. svolge il controllo sulla rendicontazione delle attività programmate con il progetto di gestione e sulla relativa contabilità;
 - d. propone alla Giunta Comunale l'integrazione del contributo di cui all'art. 6 della presente convenzione.

Art. 14 – OMISSIS

Art. 15 - BAR RISTORO

1. Quale riconoscimento del ruolo sostanziale di collaborazione nel campo dello sport e del tempo libero, il Concessionario ha diritto di esercitare il servizio bar, tavola calda/ristoro, esistente all'interno dell'impianto, fermo restando l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie. Restano altresì a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto utilizzo.

2. E' data facoltà al Concessionario, con deroga al precedente art. 12, di sub-concedere il predetto esercizio bar ristoro previa comunicazione al Concedente delle generalità e dei requisiti dell'eventuale sub concessionario per il necessario gradimento. Qualora entro 30 giorni il Concedente non manifesti una volontà contraria, si riterrà come espresso il suddetto gradimento. La sub-concessione è comunque operante limitatamente al periodo di concessione dell'impianto. Il sub-concessionario ed il Concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

Art. 16 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Ai sensi dell'art. 1456 C.C., il Concedente procede di diritto alla risoluzione della presente Convenzione, oltre a richiedere eventualmente il risarcimento per il maggior danno subito, nei seguenti casi:
 - a. la manutenzione ordinaria non è effettuata secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 3 e tale quindi da recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti e della conservazione degli immobili;
 - b. gli inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla concessione sono reiterati e continuativi;
 - c. per la mancata realizzazione del progetto di gestione dell'impianto di cui all'art. 7 della presente Convenzione;
 - d. qualora il Concessionario ponga in essere atti che costituiscono direttamente ed indirettamente gravi violazioni di legge o regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze o ordini dell'autorità competente;
 - e. mancato pagamento del corrispettivo di cui all'art. 5;
 - f. per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Art. 17 - PENALITA'

1. Le inadempienze di qualunque obbligo derivante dalla presente convenzione ritenute di lieve entità e, quindi, non tali da provocare la risoluzione della medesima, comportano l'applicazione di una penale pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) a seguito della formalità della contestazione dell'addebito. Nel caso in cui le inadempienze di cui al presente articolo risultino reiterate o abituali, si configura la grave inadempienza, che determinerà la risoluzione della convenzione ai sensi del precedente art. 16.

Art. 18 - DIRITTO DI RECESSO

1. Il Concessionario può recedere dalla presente convenzione con preavviso minimo di 3 (tre) mesi, da comunicarsi per iscritto con lettera raccomandata AR.
2. In caso di recesso, il Concessionario si impegna a riconsegnare l'impianto e le attrezzature al Comune, in perfetto stato di manutenzione entro il termine stabilito per il recesso, fermo restando il normale degrado dovuto all'uso.
3. Al momento della consegna, le parti redigeranno apposito verbale di consistenza.
4. Nessuna penale è previsto per il recesso anticipato.

Art. 19 - ONERI FISCALI

1. Il Concessionario è direttamente responsabile di qualsiasi onere fiscale e contributivo derivante dallo svolgimento delle proprie attività e dalle attività connesse alla gestione dell'impianto sollevando completamente il Concedente.

Art. 20 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO ED ASSICURAZIONI

1. Il Concessionario è l'unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali, che risultassero causati dal personale dipendente o volontario.
2. A tale fine il Concessionario dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) a copertura di rischi attinenti la responsabilità per danni a persone o cose (incluso il Comune di Viano) e verso prestatori di lavoro con massimale unico non inferiore ad € 5.000.000,00
3. La stipula dei contratti di assicurazione non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità avendo essi il solo scopo di ulteriore garanzia.

4. La polizza indicata al comma 2 del presente articolo dovrà essere consegnata al Concedente prima della stipula della presente convenzione.

Art. 21 - ADEMPIMENTI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

1. Al termine della gestione l'impianto sportivo e le relative attrezzature dovranno essere consegnate al Concedente, previa redazione di apposito verbale stilato in contraddittorio, in perfetto stato di manutenzione e di completa efficienza, fermo restando il normale degrado dovuto all'uso.
2. Gli eventuali interventi diretti a ripristinare il regolare funzionamento della struttura, che si rendessero necessari sono a totale carico del Concessionario, qualora vengano a lui imputate le cause del danno.
3. Nessuna pretesa patrimoniale potrà essere avanzata dal Concessionario in relazione alla cessazione della gestione alla naturale scadenza della convenzione.

Art. 22 - SICUREZZA

1. Sono a carico del concessionario gli obblighi derivanti, per quanto applicabili, del D.lgs. 81/2008 e di tutte le norme di sicurezza relative al tipo di gestione e destinazione degli impianti. Tutte le attività di informazione, formazione e addestramento, previste dalla legislazione cogente applicabile, sono carico del concessionario. Il concessionario sarà tenuto a sua cura e spesa, a garantire un presidio di gestione delle emergenze con personale all'uopo formato, durante lo svolgimento ordinario e straordinario di qualsivoglia attività svolta presso l'impianto. Qualora si verificassero condizioni o di pericolo imminente a persone o a cose o danneggiamenti significativi delle strutture e/o degli impianti tali da ridurre le condizioni di sicurezza nell'uso dell'immobile, il Comune potrà intervenire immediatamente e, in caso di necessità, potrà disporre la chiusura della struttura per il tempo necessario a ripristinare le condizioni di sicurezza, senza preventiva autorizzazione da parte del concessionario e senza alcun indennizzo per lo stesso. Una volta ripristinate le condizioni minime di sicurezza, il Comune definirà, in accordo con l'affidatario, tempi e modalità di esecuzione di eventuali lavori di manutenzione straordinaria a completamento di quanto già eseguito in urgenza. Il concessionario è tenuto a osservare tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, che dichiara di ben conoscere e accettare integralmente, con particolare riferimento, per le parti applicabili:
 - a tutte le normative specifiche di settore;
 - alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - in caso di personale dipendente, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti di lavoro nazionali applicabili, e di ogni altro accordo decentrato a livello territoriale, se migliorativo dei precedenti, sia per quanto concerne gli aspetti normativi e salariali, sia per gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi, con espresso esonero del Comune di ogni responsabilità in merito.

Art. 23 - GARANZIA FIDEIUSSORIA

- 1) A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, la società concessionaria presterà apposita cauzione pari al 2% del corrispettivo della concessione ex art. 54 del Regio Decreto n. 827/24.

Art. 24 - FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Reggio Emilia.

Art. 25 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Nel rispetto del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dell'impianto sportivo nel rispetto di quanto previsto dal RGPD 2016/679.

3. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori dell'impianto sportivo, il Concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

Art. 26 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto, nonché del Regolamento per la gestione ed uso degli impianti sportivi.
2. Le parti s'impegnano a rivedere i termini della Convenzione sulla base di modifiche legislative o normative che dovessero intervenire.
3. Le spese inerenti alla stipula della presente convenzione, immediate e future, sono a carico del Concessionario.

Per il Concedente
Cristina Ghidoni

Per il Concessionario

Allegato 2)

Oggetto: Inventario materiali e attrezzature presenti all'interno del Centro Polivalente Via Cadonega – Viano

PIANO INTERRATO - SPOGLIATOI

n°1	tavolino tondo in legno	C01	Comune di Viano
n°4	panche con attaccapanni	C02	Comune di Viano

PIANO INTERRATO - PALESTRINA

n°4	attrezzi per palestra	V03-V04	Olimpia
-----	-----------------------	---------	---------

PIANO TERRA - ZONA SPORTIVA

n°2	porte da calcio a 5 con rete	C03	Comune di Viano
n°7	panche alte in legno e metallo	C04	Comune di Viano
n°5	panche basse in legno	O01	Olimpia
n°40	sedie rosse	O02	Olimpia
n°2	macchina lavapavimenti	V01	Olimpia
n°6	tavoli in legno 80x80	V02	Olimpia

PIANO TERRA – SALA BAR

n°1	mobile bar con retro	V20	Olimpia
n°1	calcio balilla	V06	Olimpia
n°1	TV marca Samsung con staffa	V07	Olimpia
n°7	tavolini con piede acciaio nero	V21	Olimpia
n°13	sedie nere in metallo	V09	Olimpia
n°7	armadietti	O09	Olimpia
n°1	tavolo in legno	O10	Olimpia
n°6	sedie in legno	O11	Olimpia

PIANO TERRA - CUCINA BAR

n°1	frigorifero	V10	Olimpia
n°1	congelatore a pozzetto Ocean	V12	Olimpia
n°1	mobile lavello in acciaio	V14	Olimpia
n°1	carrello in acciaio	V15	Olimpia
n°1	piano lavoro in acciaio	V16	Olimpia

PIANO TERRA - RIPOSTIGLIO BAR

n°2	scaffali metallici	V19	Olimpia
n°2	armadietti personale	V17	Olimpia

n°1	porzione mobile retro banco	V18	Olimpia
PIANO PRIMO - CORRIDOIO			
n°6	sedie nere imbottite	C06	Comune di Viano
n°3	scaffali/espositori metallici	C07-C08-C09	Comune di Viano
PRIMO PIANO – SALA CIVICA			
n°1	tavolo scrivania in vetro	C10	Comune di Viano
n°1	sedie girevole da ufficio	C11	Comune di Viano
n°1	tavolo porta PC nero	C12	Comune di Viano
n°1	proiettore a soffitto	C13	Comune di Viano
n°1	telo scorrevole a parete	C14	Comune di Viano
n°2	casce a parete	C15	Comune di Viano
n°1	mixer audio con mobile	C16	Comune di Viano

All. 3

Per manutenzione ordinaria dell'impianto si intende in via del tutto esemplificativa:

1. Tinteggiatura;
2. Sistemazione delle rubinetterie;
3. Materiale per pulizie e igiene dei locali;
4. Manutenzione e riparazione di ogni parte non strutturale lesionata o mezzo meccanico che non implichi la sostituzione di parti o pezzi di ricambio;
5. Manutenzione del mobilio di proprietà del Concedente;
6. Cura e pulizia del pavimento interno all'edificio polifunzionale;
7. Manutenzione pulizia e cura del verde.

All. 4

Per manutenzione straordinaria dell'impianto si intende in via del tutto esemplificativa:

1. Rifacimento o sostituzione di infissi esterni;
2. Riparazione e manutenzione del manto di copertura, canne fumarie esterne, intercapedini, sistemazioni esterne cortilive scale di sicurezza;
3. Opere accessorie che necessitassero per il buon funzionamento degli impianti
4. Lavori edili che comportino aumenti di volumi e di superfici utili (quali ad esempio: centrali termiche, impianti di ascensori; scale di sicurezza, ecc; intercapedini, canne fumarie esterne, recinzioni, sistemazioni esterne, ecc.);
5. Manutenzione e sostituzione di sanitari, pavimenti e rivestimenti;
6. Interventi sull'impianto elettrico, fognario e idraulico che implichi manodopera specializzata e cambio di pezzi deteriorati per cause di forza maggiore o per vetustà dei singoli elementi;
7. Manutenzione parcheggio pubblico.
8. Pulizia straordinaria, vetri compresi, due volte l'anno.
9. Manutenzione centrale termica ed ascensore
10. Gestione impianto fotovoltaico